

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **153/1990** (ECLI:IT:COST:1990:153)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **07/03/1990**; Decisione del **07/03/1990**

Deposito del **26/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **04/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15216**

Atti decisi:

N. 153

ORDINANZA 7-26 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983") convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Aucaiani Maria Cristina contro il Comune di Orvieto, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Palombaro Maria Stella contro il Comune di San Venanzo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983");

che il giudice a quo dubita della legittimità di dette norme nella parte in cui, rispettivamente, stabiliscono che la sovrainposta comunale sul reddito da fabbricati (SOCOF) sia dovuta solo dai percettori di redditi da fabbricati (e taluni fabbricati soltanto), e che la sovrainposta medesima non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi;

Considerato che in ragione dell'identità delle questioni i relativi giudizi possono essere riuniti;

che con sentenze n. 159 del 1985 e n. 574 del 1988 questa Corte ha già dichiarato non fondate le questioni, rispettivamente, dell'art. 19 e dell'art. 20, quinto comma, del citato decreto-legge, sollevate negli stessi termini e con riferimento ai medesimi parametri ora invocati;

che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le citate decisioni;

che pertanto le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze in epigrafe vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.